

Riunione del 19 gennaio 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi Perone

CAF/10 – Appello dei Sigg.ri Antonio Matozzo e Antonietta Condò nella rispettiva qualità di Presidente e vice Presidente dell'Associazione Frigor Carni Volley Soverato avverso i provvedimenti di sospensione da ogni attività federale per mesi uno a carico del Sig. Antonio Matozzo - nella qualità - e della multa per € 1.000,00 a carico del sodalizio, adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 8 del 17.11.2005.

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi il Procuratore Federale e il Difensore delle parti appellanti in sede di discussione

OSSERVA

Come chiaramente esposto nella parte motiva del provvedimento impugnato, tutte le sanzioni irrogate trovano causa e ragione nella mancata esecuzione del lodo arbitrale in data 15.10.2004 tra il Sig. Francesco Di Marco e l'Associazione Frigor Carni Volley Soverato; circostanza questa non contestata dagli odierni appellanti.

Per altro verso, l'art. 119 R. Giur. all'epoca vigente sanciva da un lato la inoppugnabilità dei lodi arbitrali quali quello ottenuto dal Sig. Di Marco, attribuendo rilievo disciplinare - dall'altro - alla mancata esecuzione spontanea degli stessi da parte del soggetto obbligato.

Esula quindi dal *tema decidendum* - per essere irrilevante e/o comunque non consentita - qualsivoglia obiezione, contestazione e/o censura legata al merito della vicenda definita con il lodo arbitrale *de quo* ovvero alla legittimità e/o ragionevolezza del lodo medesimo .

A ciò aggiungasi che tutti gli argomenti dedotti con il ricorso in appello, peraltro irricevibili e comunque influenti alla luce delle ragioni già espresse, sfuggono alla cognizione del giudice sportivo, necessitando, delle opportune verifiche ed accertamenti, anche istruttori, da operarsi in contraddittorio tra le parti nell'ambito di procedimenti attualmente pendenti (opposizione a decreto ingiuntivo) ed al vaglio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Catanzaro - Giudice del Lavoro di primo grado).

Circa l'entità della sanzione pecuniaria, la CAF - visti i precedenti giurisprudenziali e valutato l'ammontare della somma non corrisposta - ritiene che essa obbedisca a criteri di uniformità, proporzionalità ed equità.

P.Q.M.

Respinge l'appello, confermando in ogni sua parte la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 6.2.2006